



Circolare Numero **27/2016**

Oggetto **DDL Concorrenza - Contenuti e iter di approvazione**

Sommario

Tutela della titolarità, gestione della farmacia e incompatibilità della gestione societaria - articoli 48, 48-bis e 49 (a modifica della legge 362/1991 art. 7 e 8, legge 475/1968 art. 2 e 2-bis, d.l. n.1/2012 comma 7 art. 11, d.l. n. 219/2006 comma 1-bis art. 37 e comma 4 art. 92).

Contenuto

Con la ripresa a settembre dei lavori parlamentari al termine della pausa estiva, il Senato inizia l'esame in aula degli emendamenti al DDL Concorrenza, come modificato dalla *X Commissione Industria, Commercio e Turismo* che ha concluso i propri lavori con la seduta del 2 agosto u.s. Una volta terminato l'esame da parte del Senato, il provvedimento dovrà ritornare alla Camera in seconda lettura per l'approvazione definitiva.

Gli articoli del disegno di legge riguardanti il settore delle farmacie sono il 48, il 48-bis e il 49, per i quali di seguito viene riportata una sintesi delle principali novità.

ARTICOLO 48

- 1)** La **titolarità** di farmacie private è consentita, oltre che alle persone fisiche, alle società di persone ed alle società cooperative, anche **alle società di capitali**.
- 2)** Ciascun soggetto può **controllare**, direttamente o indirettamente, **non più del 20% delle farmacie**, della medesima regione o provincia autonoma. Ciò porta all'abrogazione del limite di 4 farmacie per provincia di cui possono essere titolari oggi le società di farmacisti. I poteri di indagine-istruttoria-diffida vengono affidati all'Antitrust.
- 3)** Si stabilisce, che la **partecipazione a società titolari di farmacia è incompatibile**, oltre che con l'attività di produzione, informazione scientifica del farmaco e l'esercizio della professione medica, anche con la posizione di titolare, di gestore provvisorio, di direttore o di collaboratore di altra farmacia ed con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.



4) In caso di gestione societaria, il direttore della farmacia e il suo eventuale sostituto **può essere anche un farmacista** non socio, purché in possesso del **requisito dell'idoneità** previsto dall'articolo 12 della legge n. 475 del 2 aprile 1968.

5) In merito alle **farmacie soprannumerarie** (articolo 2 legge 475/68) si stabilisce che nei comuni con meno di 6.600 abitanti, alle farmacie non sussidiate che risultino soprannumerarie è consentito il trasferimento in ambito regionale anche in altro comune.

6) In caso di **partecipazione associata al concorso straordinario** (articolo 11 del d.l. 1/2012) si è **ridotto da 10 a 3 anni** il termine entro il quale vige l'obbligo di mantenimento della gestione associata.

7) In tema di **medicinali ad uso ospedaliero** (articolo 92 d.lgs. 219/2006) si stabilisce che tali farmaci possono essere venduti **anche alle farmacie**, oltre che agli ospedali e alle strutture assimilate.

ARTICOLO 48-bis

Quest'articolo prevede, relativamente all'obbligo di **aggiornamento dei foglietti illustrativi** (articolo 37 d.lgs. 219/2006) da parte del farmacista, la possibilità per cittadino di optare per il formato cartaceo, per quello analogico e per metodi digitali alternativi.

ARTICOLO 49

Tale articolo disciplina gli orari di apertura delle farmacie stabilendo l'introduzione dell'obbligo di preventiva comunicazione da parte della farmacia alla ASL e **all'Ordine provinciale dei farmacisti** competenti e al pubblico tramite cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Considerazioni conclusive

Da una prima analisi dei contenuti del DDL, emerge come le azioni e iniziative a tutela dei Farmacisti da parte delle Associazioni di Categoria abbiano conseguito un buon esito, anche in contrasto all'introduzione di nuovi emendamenti soprattutto da parte della GDO che avrebbero comportato:

1) un'ulteriore drastica riduzione del numero di abitanti necessario per l'apertura di una farmacia;



Studio Brunello e Partner
professionisti per le imprese

2) alla possibilità di vendere i medicinali con ricetta medica (fascia C) negli esercizi commerciali dotati di farmacista.

E' auspicabile che la norma, in sede di approvazione in aula, non subisca ulteriori modifiche consentendo pertanto un rapido iter approvativo al Senato e successivamente alla Camera.

Lo scenario che si andrà a delineare offrirà la possibilità al capitale di acquisire la titolarità di farmacie private, comportando l'entrata di *competitors* nel settore farmaceutico, tutelato però da un contesto di regole uniformi valido per tutti gli operatori, a cui peraltro va data risposta tramite adeguati assetti di natura organizzativo-gestionale.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Giovanni Bovo